REGOLAMENTO (CEE) N. 2731/85 DEL CONSIGLIO

del 27 settembre 1985

recante sospensione temporanea e totale dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per certi prodotti delle sottovoci ex 29.04 A III a), ex 39.02 C I a) e ex 39.02 C I b) e che modifica, per quanto riguarda taluni circuiti integrati monolitici della sottovoce ex 85.21 D II, il regolamento (CEE) n. 1736/85 recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti industriali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che la produzione dei prodotti oggetto del presente regolamento è attualmente insufficiente nella Comunità e che i produttori non possono così coprire il fabbisogno delle industrie utilizzatrici della Comunità ;

considerando che è nell'interesse della Comunità che i dazi autonomi della tariffa doganale comune per tali prodotti siano sospesi totalmente ;

considerando che, data la difficoltà di valutare con esattezza l'evoluzione a breve termine della situazione economica nei settori interessati, è opportuno prendere tale misura di sospensione solo a titolo temporaneo, fissandone il periodo di validità in funzione dell'interesse della produzione comunitaria ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1736/85 (1) ha sospeso dal 1° luglio al 31 dicembre 1985 i dazi autonomi della tariffa doganale comune su taluni circuiti integrati monolitici ;

considerando che è risultato opportuno sostituire la designazione delle merci con una designazione più precisa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 1985 sono totalmente sospesi i dazi autonomi della tariffa doganale comune per i seguenti prodotti :

ex 29.04 A III a)	2-Metilpropan-2-ole (alcole terz-butilico), di purezza non inferiore a 90 % e non superiore a 96 % in peso
ex 39.02 C I a)	Polietilene, in una delle forme previste dalla nota 3 b) del capitolo 39, avente densità non inferiore a 0,945 e non superiore a 0,985, destinato alla fabbricazione di nastri inchiostratori per macchine da scrivere o nastri inchiostratori simili (a)
ex 39.02 C I b)	Pellicola trasparente di polietilene che può dividersi in senso longitudinale se tesa perpendicolarmente rispetto allo stesso senso, avente densità non inferiore a 0,925 e peso per metro quadrato non inferiore a 7 g e non superiore a 19 g, destinata alla fabbricazione di nastri inchiostratori per macchine da scrivere o nastri inchiostratori simili (a)

(a) Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.

(1) GU n. L 170 dell'1. 7. 1985, pag. 1.

Articolo 2

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 1985, la designazione dei circuiti integrati monolitici che figurano alla pagina 23 della Gazzetta ufficiale in cui è pubblicato il regolamento (CEE) n. 1736/85 e che comportano al primo trattino le sigle MCM 68590, AM 7990, 8001, 8003, 82586 è modificata come segue :

I termini

« un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 53 mm »

sono sostituiti dai termini

« un contenitore di dimensioni non superiori a 16 × 63 mm ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 settembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN